



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE

" Francesco Maria Genco "



Sede Centrale, Piazza Laudati, n. 1 Tel . 080/3114337
Sede presso il Polivalente, Via Parisi Tel . 080/3147368
Fax 080/3113420

C. M. BATD020000A - C . F. 82014270720

E.mail: batd02000a@istruzione.it - web: www.itcgenco.gov.it
70022 Altamura (Bari)

Registro dei Contratti n. 18

Altamura, 06/05/2019

CONTRATTO DI

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

- * **L'Istituto Tecnico Commerciale "F.M. Genco"**, di seguito denominata "committente", con sede legale in Altamura prov. (BA) nella persona del dirigente scolastico prof.ssa Rachele Cristina INDRIO, nata ad Altamura (BA) il 31 /05 /1956, C.F. NDRRH56E71A225B,

e

- * La Prof.ssa **L'EPISCOPIA ANGELA**, di seguito denominato "collaboratore", nata a Matera il 29/01/1986, domiciliata a Matera in via Taranto n. 5/B, C.F. LPSNGL86A69F052J;

premessi che

- l'Istituzione Scolastica ha elaborato un progetto, finalizzato ad innalzare i livelli di apprendimento, a garantire il possesso delle competenze e contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale degli alunni del primo biennio, coerente con la strategia di Europa 2020 e con gli obiettivi strategici del **P.O.R. FESR-FSE 2014-2020** relativi all'Asse X, obiettivo specifico **Azione 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"** in attuazione della **D.G.R. n. 2195 del 29/11/2018 approvato dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale con l'A.D. n. 1386 del 03/12/2018 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 155 del 06/12/2018 di cui all'Avviso Pubblico n. 7/FSE//2018 – "TUTTO A SCUOLA"** ;
- a tal fine è stato sottoscritto un accordo tra il Minist. dell'Istruzione, Università e della Ricerca e la regione Puglia per "La Realizzaz. Interventi per Migliorare le competenze chiave della popolazione scol. Pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di integraz.e potenziam. Aree discipl. di base, prevenz. Dispers. E sostegno al successo scol., con priorità per gli studenti svantaggiati nell'a.s. 2018/2019" Approvaz. Schema di accordo" come da D.G.R n. 2195 del 07.03.2019;
- a sua volta la Prof.ssa **L'EPISCOPIA Angela** è stata individuata - con convocazione datata 02/05/2019 ed unita al presente contratto - per scorrimento della graduatoria di Istituto 3^a fascia docenti e si è resa disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli art.61 e ss D.Lgs.276/2003 ., senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni:
 - attività didattica relativa alla classe di concorso **A012** per la scuola secondaria di 2° grado, come meglio specificato nel Progetto elaborato dalla scuola ed approvato dalla Regione Puglia.
4. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente.
5. La presente collaborazione pari a 350 ore lavorative (di cui n. 320 ore di docenza + n. 30 ore di attività funzionali all'intervento formativo – Programmazione didattica, partecipazione al Collegio dei Docenti e Consigli di Classe, colloqui con le famiglie), avrà la **durata a decorrere dal 06/05/2019 fino al 31 luglio 2019** escludendo ogni tacita proroga, come previsto dal bando n. 7/2018.

Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 15 giorni.

In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/6 (un sesto) del compenso pattuito al successivo punto 6, *o un importo proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 15 giorni.*
6. Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il seguente corrispettivo complessivo di **Euro 8.323,00 al lordo** delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente e dello Stato.

Il corrispettivo complessivo così quantificato si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 3 mesi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con acconti mensili posticipati di eguale entità. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lett. c bis) del TUIR e s.m. ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dalla scuola:

 - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art.11 del TUIR usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (detrazioni per carichi di famiglia ed altre detrazioni) del predetto TUIR;
 - alle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF ai sensi, rispettivamente, dell'art.50 del D.L.vo 446/97 e dell'art. 1 del D.L.vo 360/98 e s.m. ed integrazioni;
 - al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell'art. 2, commi 26 e segg. della legge 335/1995 e s.m.i., di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della scuola;
 - al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della scuola.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 bis del D.Lgs. 446/97 rientra nella base di calcolo dell'IRAP dovuta dalla scuola.

Il collaboratore dichiara che nessun rimborso di spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà alla scuola contestualmente alla firma del presente contratto.

7. La maternità, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

In caso di sospensione del contratto a causa della maternità, per la relativa disciplina si rinvia ai decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4.4.2002 e del 12.7.2007.

In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.

In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione per intervenuta malattia, secondo quanto illustrato in dettaglio nella Circolare INPS, n. 76 del 16/4/2007, verrà corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dello stesso INPS, entro il limite massimo di giorni 30, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 della legge 335/95. In caso di degenza ospedaliera il collaboratore ha diritto a massimo 180 giorni di degenza ospedaliera, sempre in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 della legge 335/95.

Dopo 30 giorni di assenza, anche non continuativi, si potranno determinare ad iniziativa di una delle parti la risoluzione con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

8. In ogni caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto al corrispettivo maturato per l'attività prestata, salvo quanto previsto al **punto 5**.

9. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, la scuola soggiace a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 30.06.1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali". In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:

- per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
- per i giorni successivi e sino al giorno di chiusura dell'infortunio il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al **punto 5**.


Il collaboratore si impegna a comunicare immediatamente alla committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro.

10. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.


11. La scuola è esonerata da ogni responsabilità in relazione ai danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso del contratto.
12. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme degli art.66 e sss d.Lgs.276/2003.
Il collaboratore dichiara di provvedere, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS e il medesimo compilerà un modulo dove indicherà la sua attuale posizione previdenziale (Gestione Ordinaria INPS; Gestione Separata INPS; Casse Professionali).
Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72.
13. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131. Non è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..
14. Il Collaboratore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Committente nomina il Collaboratore, che accetta, responsabile del trattamento dei dati come previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Collaboratore ha l'obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti alla prestazione e all'organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l'attività del Committente.
Il Collaboratore dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti l'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rachele Cristina INDRIIO



Il collaboratore
Prof.ssa Angela L'EPISCOPIA



Si approvano specificatamente gli artt. 10 e 11.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rachele Cristina INDRIIO



Il collaboratore
Prof.ssa Angela L'EPISCOPIA

